



**CODICE ETICO ADOTTATO DA EBM PAPST SRL**  
**AI SENSI DEL D. LGS 231/2001**  
**(Approvato il 2 febbraio 2015)**

Il Codice rappresenta un principio generale non derogabile del Modello 231, nonché elemento chiave della disciplina definita in materia di anti-corrruzione, del quale è parte integrante: le sinergie fra Codice Etico e Modello 231 sono sottolineate dall'assegnazione all'Organismo di Vigilanza che verrà istituito, dal Modello 231 delle funzioni di Garante del Codice Etico, con il compito di promuoverne e verificarne l'attuazione. In una con il seguente Codice viene ribadita l'approvazione e la divulgazione di un Codice di Condotta già consegnato ai dipendenti sì da rendere immediato ed agevole l'uniformarsi

del comportamento tenuto dai dipendenti ai principi esposti nel presente Codice Etico.

I principi ispiratori dei codici si uniformano alle linee guida di Confindustria.

Il Codice Etico si applica anche alla controllata ebm-papst Industriale srl.

La società controllata attribuisce anch'essa al medesimo Organismo di Vigilanza la funzione di Garante del Codice Etico.

L'impegno alla diffusione dei principi del Codice è ulteriormente sottolineato dall'adozione di un apposito Codice di Condotta, che ha il compito di favorire la conoscenza e facilitare l'attuazione dei principi sancendo un vero e proprio standard di condotta per ogni azione a rischio, rispetto alle aree giudicate sensibili nella rosa dei reati indicati dal d. lgs. 231 del 2001; fornendo ogni strumento conoscitivo e di chiarimento per la relativa interpretazione e attuazione.

**Il Codice Etico è la "Carta Costituzionale" dell'azienda, una carta dei diritti e doveri morali che definisce le responsabilità etico-sociali di ogni partecipante all'organizzazione aziendale.**

Il presente documento nasce a seguito di accurate indagini ed analisi del rischio di reato effettuate in riferimento alle attività tipiche della società.

Vi sono certificazioni SOA, ambientali, di qualità e di prodotto.

I Nostri Valori essenziali di onestà, integrità e rispetto per le persone stanno alla base di tutto il nostro lavoro, e rappresentano il fondamento dei nostri Principi di Comportamento. I Principi di Comportamento si applicano ad ogni operazione, grande o piccola che sia, e definiscono il comportamento che tutto il personale della Società deve tenere in ogni momento nella gestione delle attività aziendali. Per tali ragioni, in stretta connessione con il presente codice, è già stato recepito un codice di condotta ora formalmente adottato. V'è da tenere alta questa reputazione, se svolgeremo le nostre attività in conformità con la legge e con i Principi di Comportamento. È responsabilità dei vertici

aziendali dare il buon esempio, per garantire che tutto il personale sia consapevole di questi principi assumendo un comportamento ad essi conforme e rispettando il codice di condotta loro imposto, interpretandone fedelmente sia la lettera sia lo spirito.

L'applicazione di tali principi è rafforzata dalla presenza di una serie completa di procedure di verifica, studiate per assicurare che i dipendenti comprendano i principi ed agiscano nel rispetto degli stessi. Queste procedure di verifica impongono inoltre ai vertici aziendali di mettere a disposizione dei dipendenti dei canali sicuri e riservati per comunicare eventuali motivi di preoccupazione, nonché possibili casi di violazione. Il personale a sua volta, è tenuto a comunicare all'azienda i casi di sospetta violazione del codice di condotta. I Principi di Comportamento cui è ispirato il presente codice e su cui si basa anche il codice di condotta hanno svolto per molti anni un ruolo fondamentale nelle nostre attività aziendali; il loro rispetto è essenziale ai fini del proseguimento del nostro successo.

È dovere dei vertici aziendali, definire ogni volta le priorità ed adempiere a queste responsabilità inseparabili sulla base di queste valutazioni.

#### **1. Verso i soci**

#### **2. Verso i clienti**

Conquistare clienti e mantenerne la fedeltà, sviluppando e offrendo prodotti e servizi di valore in termini di prezzo, qualità, sicurezza e impatto ambientale, con il supporto della necessaria esperienza tecnologica, ambientale e commerciale.

**PROTEZIONE DEI DATI SENSIBILI E NON, ACQUISITI DAI CLIENTI E PIU' IN GENERALE  
PREVENZIONE E PUNIZIONE DEI REATI INFORMATICI E RISPETTO DELLA NORMATIVA  
PRIVACY**

Il DL 93/2013 del 14 agosto 2013 (pubblicato in GU il 16 agosto 2013) ha aggiornato il catalogo dei «reati presupposto» rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 aggiungendo anche per i reati di frode informatica con sostituzione dell'identità digitale (art. 640-ter, comma 3 c.p.), indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento (art. 55, comma 9 del D.Lgs. 231/2007), trattamento illecito dei dati personali (art. 167 del D.Lgs. 196/2003), falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (art. 168 del D.Lgs. 196/2003) e inosservanza dei provvedimenti del Garante (art. 170 del D.Lgs. 196/2003).

In dettaglio, con l'art. 9 del decreto legge citato - "Frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale" - sono state apportate delle modifiche al codice penale e al d.lgs. n. 231 del 2001. Nello specifico, è stato modificato l'articolo 640-ter del codice penale prevedendo delle pene più dure se il reato di frode informatica è commesso con sostituzione dell'identità digitale.

Per quanto riguarda, invece, le modifiche apportate al d.lgs. 231/2001, l'articolo 9 del recente decreto legge n. 93/2013 aggiunge alle fattispecie previste nell'ambito dell'articolo 24-bis, comma 1, del d.lgs. n. 231:

- la frode informatica con sostituzione d'identità digitale;
- i delitti di cui all'articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e cioè quelli di indebito utilizzo, falsificazione, alterazione di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, nonché il loro possesso, cessione o acquisizione;
- i delitti di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 il quale è appunto relativo agli illeciti penali in tema di trattamento dei dati personali (trattamento illecito di dati, falsità nelle

dichiarazioni e notificazioni al Garante, ecc.).

Pertanto, queste fattispecie rientrano ora a pieno titolo nella gamma dei delitti informatici e di trattamento dei dati che possono essere fonte di responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001.

La Corte Suprema in merito alla novella in parola ha affermato che se da un lato, l'inserimento tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti dei primi due (reato di frode informatica aggravata dalla sostituzione dell'identità digitale e reati di indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento) non appare destinata ad assumere particolare rilevanza in sede applicativa, il terzo (delitti in materia di violazione della privacy) risulta invece di grande impatto, soprattutto per la configurazione della responsabilità da reato degli enti per l'illecito trattamento dei dati, violazione potenzialmente in grado di interessare l'intera platea delle società commerciali e delle associazioni private soggette alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001.

#### **Misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari**

I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

#### **Misure di tutela e garanzia**

Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.

### **3. Verso il personale**

Rispettare i diritti umani del nostro personale ed offrire loro condizioni di lavoro buone e sicure ed un trattamento

soddisfacente e competitivo. Promuovere lo sviluppo e la massima valorizzazione delle capacità dei nostri dipendenti; creare un ambiente di lavoro inclusivo in cui ciascun dipendente abbia pari opportunità di sviluppare le proprie competenze e le proprie capacità. Incoraggiare il coinvolgimento del personale nella pianificazione e nella gestione del proprio lavoro, e fornire canali appropriati per comunicare eventuali motivi di preoccupazione. Siamo consapevoli che il successo economico dipende dall'impegno pieno di tutto il personale. Perciò stesso il codice di condotta cui il personale deve far riferimento non è solo uno strumento per "dirigere" o "controllare" l'operato degli stessi ma anche e soprattutto per la loro stessa tutela.

#### **PARI OPPORTUNITA' E RISORSE UMANE**

La diversità per un'azienda moderna, di mercato che opera ed opererà sempre più in un contesto aperto e internazionale, rappresenta un asset straordinario se da tutti valorizzato.

La società è fermamente orientata a rispettare il principio delle Pari Opportunità nell'ambiente di lavoro, senza distinzione di sesso, stato civile, orientamento sessuale, fede religiosa, opinioni politiche e sindacali, colore della pelle, origine etnica, età e condizione di diversa abilità. La condivisione, l'attuazione ed il rispetto di tale principio è impegno di tutti i dipendenti, così come sancito nel Codice Etico, inoltre, ogni violazione in proposito è espressamente prevista e punita.

#### **4. Verso tutti i soggetti con cui instauriamo rapporti d'affari**

I medesimi principi ispirano i rapporti con clienti e fornitori.

#### **ANTIRICICLAGGIO - MARKETING ED ANTITRUST**

La Società esercita la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, e a tal fine si impegna a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza. La Società avvia i rapporti con controparti commerciali, fornitori,

partner, collaboratori e consulenti solo a seguito di verifiche sulle informazioni disponibili relative alla loro rispettabilità e alla legittimità della loro attività in modo tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, ed agendo nel pieno rispetto delle procedure interne di controllo e della normativa antiriciclaggio.

A tal fine sono stabiliti divieti di accettazione di denaro contante e/o titoli al portatore ed altri accorgimenti atti a concretizzare il rispetto della normativa in parola.

Nell'ambito della propria missione la società rispetta rigorosamente i principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza al fine di aumentare la competitività dell'industria italiana ed europea. La salvaguardia ed il rispetto dei principi di tutela della concorrenza sono parte integrante della strategia della società al fine di incrementare la propria presenza sui mercati connessi alla propria attività imprenditoriale offrendo professionalità e servizi più competitivi.

#### **5. Verso la collettività**

Svolgere la propria attività come membri responsabili della società, rispettare le leggi e le normative del caso, sostenere i diritti umani fondamentali in linea con il proprio legittimo ruolo di imprenditori e prestare la dovuta attenzione alla salute, alla sicurezza e all'ambiente.

#### **SICUREZZA ED AMBIENTE**

La società conduce la propria attività e persegue i propri obiettivi nel rispetto della persona e dell'ambiente e della legislazione vigente in tali materie, valore imprescindibile è la tutela della incolumità della persona, della libertà e della personalità individuale.

Essa pertanto ripudia qualunque attività che possa comportare una lesione dell'incolumità individuale e ogni possibile forma di comportamento che possa favorire o alimentare l'espletamento di tali pratiche, nonché ogni possibile sfruttamento o riduzione in stato di soggezione della persona.

La società attribuisce altresì primaria rilevanza alla tutela dei minori e alla repressione dei comportamenti di

sfruttamento di qualsiasi natura posti in essere nei confronti dei medesimi.

L'azienda è impegnata a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e collaboratori.

L'azienda garantisce e tutela l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, assicurando condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.

In particolare per quanto riguarda la prevenzione di eventi che potrebbero portare come conseguenza per il lavoratore:

- lesioni gravi
- lesioni gravissime
- la perdita della vita

l'azienda, anche ai fini delle modifiche apportate dalla L. 123/07 e dal successivo art. 300 D.Lgs. 81/08 al D.Lgs. 231/01:

- effettua periodicamente una attenta analisi delle attività aziendali al fine di individuare quelle che potrebbero avere come esito una delle tre fattispecie sopra indicate,
- predispone le adeguate misure di prevenzione (organizzative, strutturali, tecnologiche),
- predispone piani di informazione/formazione continua su tali tematiche con verifica dell'apprendimento e follow up,
- Comunque la società opera per preservare, soprattutto con azioni preventive e fornendo adeguati strumenti informativi, la salute e la sicurezza dei lavoratori, a fronte di qualunque danno anche di livello inferiore ai precedentemente elencati, in quanto tale impostazione culturale e comportamentale rientra nella scelta di Responsabilità Sociale operata dalla azienda.

In tal senso annovera tra gli obiettivi di miglioramento del Sistema Qualità aziendale, comportamenti e indicatori relativi al monitoraggio della gravità e frequenza infortuni con l'intento di prevenirli.



In tale ottica la ricerca del continuo miglioramento e dell'adeguamento normativo trova puntuale conferma anche nelle certificazioni ottenute e che si otterranno.

In ragione delle caratteristiche delle attività svolte, in tema di sicurezza stradale, si promuove la cultura della legalità e la consapevolezza dei valori sociali per modificare comportamenti di guida e stili di mobilità pericolosi.

Tenuto conto in special modo del rischio legato alla guida di veicoli stradali ed in genere del rischio specifico si stabilisce per il personale l'assoluto divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche durante le attività lavorative e nella pausa pranzo, e ribadisce, in ragione dei tempi di assorbimento e degli effetti posticipati dell'alcol, la necessità di non assumere tali bevande almeno nell'ora antecedente l'avvio del proprio turno di lavoro.

Tale divieto è esteso alle sostanze stupefacenti e psicotrope.

Inoltre la società promuove il rispetto dell'ambiente in particolar modo con riferimento al contenimento dei consumi energetici, individuando in esso un elemento qualificante e premiante per ogni tipo di progetto.

A tal fine EBM PAPST SRL segue con particolare attenzione l'evoluzione della legislazione ambientale nazionale ed europea.

A tale fine l'azienda si impegna:

- al rispetto della normativa nazionale e internazionale vigente in materia ambientale;
- a promuovere lo sviluppo e la diffusione di tecnologie eco-efficienti;
- sensibilizzare e formare il personale, affinché sia consapevole degli aspetti ed impatti ambientali connessi alle proprie attività e si impegni ad operare nel rispetto dell'ambiente, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

## **RIGETTO DI OGNI FORMA DI CORRUZIONE**

La società respinge ogni forma di corruzione, attiva o passiva, antecedente o susseguente.

E' vietata ogni forma di elargizione o regalia atta a integrare le fattispecie penali in parola.

Come riportato nel Modello Organizzativo alla luce di idonea valutazione e mappatura dei rischi, il codice etico

ricalca oltre ai principi su cui si basa l'etica aziendale i divieti scelti e personalizzati nel novero delle molteplici fattispecie di rilevanza penale previste e punite dal d. lgs. 231/2001. Per completezza di seguito si riporta uno specchio completo di tali previsioni delittuose e le relative sanzioni previste per l'azienda.

La responsabilità dell'azienda, invero, ex d. lgs. 231/2001 è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato. L'accertamento e la comminatoria delle relative sanzioni sono attribuite alla competenza del giudice penale, ed il procedimento segue le disposizioni del codice di procedura penale. Le sanzioni previste dal d. lgs. 231/2001 a carico degli enti a seguito della commissione o tentata commissione dei reati qui di seguito elencati, possono essere di **natura pecuniaria**, fino ad un massimo di Euro 1.549.370,69, **oppure interdittiva**. In caso di reati di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato la sanzione pecuniaria può essere pari a dieci volte il profitto realizzato dall'ente.

Le sanzioni interdittive, applicabili anche come misure cautelari, consistono in:

- (a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- (b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- (c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- (d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- (e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Nel caso in cui vengano comminate sanzioni interdittive, può essere disposta, come pena accessoria, anche la pubblicazione della sentenza di condanna.

Vediamo ora nel dettaglio i singoli reati e le sanzioni ad essi riferite indicando le quote societarie quale computo della pena pecuniaria e il periodo di interdizione.

- art. 24 d.lgs. 231/2001:

1. Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 600 interdizione mesi da 3 a 24;
2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 600 e interdizione mesi da 3 a 24 (sanzione aggravata per il danno di particolare entità);
3. Truffa a danno dello Stato (art. 640 comma 2 n° 1 c.p.) sanzione amministrativa (quote) da 100 a 600 e interdizione mesi da 3 a 24;
4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) - sanzione amministrativa (quote) da 100 a 600 e interdizione mesi da 3 a 24;
5. Frode informatica (art. 640 ter c.p.) - sanzione amministrativa (quote) da 100 a 600 e interdizione mesi da 3 a 24;

- art. 24 bis d.lgs. 231/2001

1. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.) sanzione amministrativa (quote) da 100 a 400 interdizione non prevista;
2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 500 interdizione non prevista;
3. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 300 interdizione non prevista;
4. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 300 interdizione non prevista;
5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 500 interdizione non prevista;

6. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 500 interdizione non prevista;
7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 500 interdizione non prevista;
8. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 500 interdizione non prevista;
9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 500 interdizione non prevista;
10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 500 interdizione non prevista;
11. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 400 interdizione non prevista;

- art. 24 ter d. l.gs. 231/2001:

1. Associazione per delinquere (art. 416, sesto comma c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 400 a 1000 e interdizione mesi da 12 a 24;
2. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 400 a 1000 e interdizione mesi da 12 a 24;
3. Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso; sanzione amministrativa (quote) da 400 a 1000 e interdizione mesi da 12 a 24;
4. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 400 a 1000 e interdizione mesi da 12 a 24;

5. Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 400 a 1000 e interdizione mesi da 12 a 24;
6. Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90); sanzione amministrativa (quote) da 400 a 1000 e interdizione mesi da 12 a 24;
7. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da spato (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.); sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

- art. 25 d.lgs. 231/2001

1. Concussione (art. 317 c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 300 a 800 e interdizione mesi da 12 a 24;
2. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla legge 190/2012]; sanzione amministrativa (quote) da 100 a 200 interdizione non prevista;
3. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 200 a 600 e interdizione mesi da 12 a 24 – aggravanti (art. 319 bis c.p.) da 300 a 800 e interdizione mesi da 12 a 24;
4. Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
5. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 200 a 600 e interdizione mesi da 12 a 24 – aggravante da 300 a 800 e interdizione da 12 a 24 mesi;
6. Induzione indebita a dare o a promettere utilità (art. 319 quater c.p.) [articolo aggiunto dalla legge 190/2012]; sanzione amministrativa (quote) da 200 a 600 e interdizione mesi da 12 a 24;
7. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 200 a 800 e interdizione mesi da 12 a 24;
8. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); sanzione amministrativa da 200 a 600 ovvero da 300 a 800 e interdizione mesi da 12 a 24 se prevista;

9. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 200 interdizione non prevista – nell'ipotesi aggravata da 200 a 600 e interdizione mesi da 12 a 24;
  10. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla legge 190/2012]; sanzione amministrativa (quote) da 300 a 800 interdizione non prevista;
- art. 25 bis d. lgs. 231/2001:
1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 300 a 800 e interdizione mesi da 12 a 24;
  2. Alterazione di monete (art. 454 c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 500 e interdizione mesi da 12 a 24;
  3. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 500 a 500 e interdizione mesi da 12 a 24;
  4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 200 interdizione non prevista;
  5. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 333,33 e interdizione mesi da 12 a 24;
  6. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 500 e interdizione mesi da 12 a 24;
  7. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 500 e interdizione mesi da 12 a 24;

8. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 300 ovvero da 100 a 200 interdizione non prevista;
9. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.); - sanzione amministrativa (quote) da 100 a 500 e interdizione mesi da 3 a 12;
10. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 500 e interdizione mesi da 3 a 12;

- art. 25 bis.1. d. lgs. 231/2001:

1. Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 500 interdizione non prevista;
2. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 800 e interdizione mesi da 3 a 24;
3. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 800 e interdizione mesi da 3 a 24;
4. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 500 interdizione non prevista;
5. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 500 interdizione non prevista;
6. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 500 interdizione non prevista;
7. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 500 interdizione non prevista;
8. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 500 interdizione non prevista;

- art. 25 ter d. lgs. 231/2001:

1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 150 interdizione non prevista;
2. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 330 ovvero da 200 a 400 interdizione non prevista;
3. art. 2623 c.c. (falso in prospetto) – articolo abrogato dall’art. 34 L. 262/2005 con conseguente previsione del delitto di falso in prospetto ai sensi dell’art. 173 bis D.Lgs 58/1998;
4. art. 2624 c.c. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) - articolo abrogato dall’art. 37 n. 34 D.Lgs 39/2010 con conseguente previsione della contravvenzione e del delitto di “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale” ai sensi dell’art. 27 D.Lgs 39/2010;
5. Impedito controllo, (art. 2625 co II c.c.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 180 interdizione non prevista;
6. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 180 interdizione non prevista;
7. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 130 interdizione non prevista;
8. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 180 interdizione non prevista;
9. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); sanzione amministrativa (quote) da 150 a 330 interdizione non prevista;
10. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.); sanzione amministrativa (quote) da 200 a 500 interdizione non prevista;
11. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 180 interdizione non prevista;



12. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); sanzione amministrativa (quote) da 150 a 330 interdizione non prevista;
13. Corruzione tra privati (art 2635 cod. civ.) [aggiunto dalla legge 190/2012]; sanzione amministrativa (quote) da 200 a 400 interdizione non prevista;
14. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); sanzione amministrativa (quote) da 150 a 330 interdizione non prevista;
15. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); sanzione amministrativa (quote) da 200 a 500 interdizione non prevista;
16. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); sanzione amministrativa (quote) da 200 a 400 interdizione non prevista;

- art. 25 quater d. lgs. 231/2001:

1. Tutti i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;
2. Tutti i delitti della stessa specie che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Sanzione amministrativa (quote) da 200 a 700 ovvero da 400 a 1000 e interdizione da 12 a 24 mesi

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili art. 583 bis c.p.

Sanzione amministrativa (quote) da 300 a 700 e interdizione da 12 a 24 mesi;

- art. 25 quinquies d. lgs. 231/2001:

1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 400 a 1000 e interdizione da 12 a 24 mesi;

2. Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 200 a 700 ovvero 300 a 800 e interdizione da 12 a 24 mesi se prevista;
3. Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 200 a 700 ovvero da 300 a 800 e interdizione da 12 a 24 mesi se prevista;
4. Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 200 a 700 ovvero da 300 a 800 interdizione non prevista;
5. Pornografia con minori virtuale (art. 600 quater.1. c.p.); sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
6. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 300 a 800 e interdizione da 12 a 24 mesi;
7. Tratta di persone (art. 601 c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 400 a 1000 e interdizione da 12 a 24 mesi;
8. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 400 a 1000 e interdizione da 12 a 24 mesi;
9. Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.); sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

- art. 25 sexies d. lgs. 231/2001:

1. Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/98);
2. Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/98);

Sanzione amministrativa (quote) da 400 a 1000 interdizione non prevista

- art. 25 septies d. lgs. 231/2001:

1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 250 a 500 ovvero da 1000 a 1000 e interdizione da 3 a 12 mesi;
2. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 100 a 250 e interdizione da 3 a 6 mesi;

- art. 25 octies d. lgs. 231/2001:

1. Ricettazione (art. 648 c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 200 a 800 e interdizione da 3 a 24 mesi;
2. Riciclaggio (art. 648 bis c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 200 a 800 ovvero da 400 a 1000 e interdizione da 3 a 24 mesi;
3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 648 ter c.p.); sanzione amministrativa (quote) da 200 a 800 ovvero da 400 a 1000 e interdizione da 3 a 24 mesi;

- art. 25 novies d. lgs. 231/2001:

1. art. 171 primo comma lett. a-bis e terzo comma L. 633/41
2. art. 171 bis L. 633/41
3. art. 171 ter L. 633/41
4. art. 171 septies L. 633/41
5. art. 171 octies L. 633/41

Sanzione amministrativa (quote) da 100 a 500 e interdizione da 3 a 12 mesi;

- art. 25 decies d. lgs. 231/2001:

1. art. 377 bis c.p.; sanzione amministrativa (quote) da 100 a 500 interdizione non prevista;

- art. 25 undecies d.lgs. 231/2001 (ex d.lgs. 121/2011) - Reati ambientali:

1. art. 727 bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette); sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2. art. 733 bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto); sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
3. art. 137 d.lgs. 152/2006 (scarico illegale di acque reflue industriali); per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
4. art. 256 d.lgs. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata o con inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o in carenza dei requisiti e condizioni per le iscrizioni o comunicazioni); per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
5. art. 257 d.lgs. 152/2006 (omessa bonifica dei siti); per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
6. art. 258 comma 4 D.Lgs. 152/2006 (trasporto di rifiuti in mancanza di formulario o con formulario recante dati inesatti o incompleti); sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
7. art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006 (traffico illecito di rifiuti); sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
8. art. 260 d.lgs. 152/2006 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti); sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
9. art. 260 bis d.lgs.152/2006 (false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti trasporto di rifiuti pericolosi in mancanza di copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE o con copia fraudolentemente alterata uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla

composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati); sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

10. art. 279 comma 5 d.lgs. 152/2006 (violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione nell'esercizio di un impianto o di un'attività); sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
11. artt. 1, 2 e 6 l. 150/92, come modificata dal d.lgs. 275/2001 (disciplina relativa all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1978 e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica); sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
12. art. 3 bis l. 150/92, come modificata dal d.lgs. 275/2001 (reati di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale in relazione alle ipotesi di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati); la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
13. art. 3 comma 6 l. 549/93 e successive modificazioni (violazioni delle disposizioni sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente); sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
14. art. 8 d.lgs. 202/2007 (inquinamento doloso provocato dalle navi); comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

15. art. 9 d.lgs. 202/2007 (inquinamento colposo provocato dalle navi); comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

- Articolo 25 duodecies d. lgs. 231/2001 (ex d. lgs. 109/2012):

1. art. 22 comma 12 e 12 bis: Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in numero superiore a tre, in età non lavorativa o sottoposti a condizioni di sfruttamento;

- Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

1. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del testo unico di cui al D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286);
2. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
3. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
4. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
5. Favoreggiamento personale (378 c.p.);
6. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
7. Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);

### **Note conclusive**

Con decisione del 2 febbraio 2015 l'Amministratore Unico ha introdotto il presente Codice etico ed il codice di condotta già comunque diffuso che unitamente al regolamento disciplinare riportato nel modello organizzativo e al richiamo alle vigenti disposizioni disciplinari saranno debitamente distribuiti al personale; da tale data le disposizioni ivi contenute devono essere rispettate da tutti i dipendenti e collaboratori.

Nel rispetto dei principi ivi contenuti e descritti la società, dichiara che le disposizioni codicistiche in parola, in una con l'adozione di uno specifico codice di condotta, per i soggetti ad esso sottoposti, possono essere più vincolanti rispetto alla normativa vigente nonché ai comportamenti dettati dalla prassi.

Per dare attuazione e verificare la corretta esecuzione dei principi e obiettivi descritti nel presente Codice, la società adotta strumenti e procedure di gestione aziendale; questi saranno oggetto di revisione e di integrazione periodica al fine di migliorarne l'efficacia.

Al presente codice viene data la più ampia diffusione possibile attraverso la pubblicazione dell'intranet aziendale, ovvero diffusione presso gli albi e le bacheche riservate al personale; ne verrà inoltre data notizia ai nuovi assunti, ai collaboratori ed ai fornitori abituali. Il codice di condotta e il codice etico sono consegnati in copia a ciascun dipendente e saranno oggetto di specifica formazione.

Anche per gli eventuali aggiornamenti viene assicurata la medesima diffusione.

**In nessun caso, il perseguimento dell'interesse o del vantaggio di EBM PAPST SRL può giustificare una condotta non in linea con il presente Codice.**

Per quanto riguarda i **controlli**, è previsto che il ruolo di **Garante del rispetto del codice Etico e di condotta** sia affidato ad un organo collegiale, **l'Organismo di Vigilanza** istituito dal Modello 231, al fine di creare una sinergia e maggiore efficienza tra le diverse forme di controllo.

Ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sarà infatti istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV),

nominato dall'AU con il compito di vigilare su funzionamento e osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione e del codice etico e di curarne l'aggiornamento.

L'OdV è istituito con decisione dell'Amministratore Unico che, in sede di nomina, deve dare atto della valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità di chi lo compone.

La durata in carica coincide con quella dell'AU che l'ha nominato, e vi è rieleggibilità.

La rinuncia può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'AU per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

La descrizione di dettaglio dei compiti e del funzionamento dell'OdV è contenuta nel Modello 231 approvato e nel regolamento dell'OdV che verrà all'uopo redatto.